

LO SCHEMA DI DECRETO APPROVATO DAL GOVERNO

02 dicembre 2015 ore 06:00

Riscossione: l'aggio non diminuirà una seconda volta

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, Avvocato, e Gabriella Antonaci - Avvocato, Loconte & Partners**

Abrogata la norma che prevedeva la riduzione dell'aggio della riscossione nella misura di quattro punti percentuali ulteriori rispetto all'ultimo abbattimento dell'1 per cento avvenuto nel 2013. Per il Governo tale ulteriore abbattimento sarebbe inattuabile, in quanto non consentirebbe la copertura dei costi a discapito del funzionamento dell'attività di riscossione; la previsione è inoltre superata per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2015 che, in attuazione della legge delega fiscale, ha disciplinato nuove modalità di remunerazione del servizio della riscossione.

Bocciato l'abbattimento di quattro punti percentuali dell'**aggio della riscossione**.

Con lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 4 agosto 2015, n. 124, licenziato nella seduta del 23 novembre scorso, il Governo ha **abrogato** l'art. 5, comma 1, D.L. n. 95/2012, che demandava ad un decreto ministeriale la **riduzione** dell'aggio della riscossione di ulteriori **quattro punti percentuali** in aggiunta al taglio dell'1% già disposto per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013.

Secondo la citata disposizione, "ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall'1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione", "le eventuali maggiori risorse" sarebbero dovute essere "destinate alla riduzione fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio".

Tale previsione tuttavia **non** è stata **attuata**, anzi la norma è stata addirittura abrogata dallo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in maniera del tutto conforme rispetto ai **principi** e ai **criteri direttivi** dettati dalla stessa. La legge n. 124/2015 aveva infatti delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della stessa, specificando che, nell'esercizio della delega, il Governo si sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:

"b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporre l'abrogazione espressa e specifica";

"d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica".

Sulla base di tali principi e criteri direttivi, lo schema del decreto legislativo emesso in attuazione della delega, ha disposto l'**abrogazione** della norma che aveva disposto l'ulteriore riduzione di 4 punti percentuali dell'aggio della riscossione, in aggiunta alla riduzione di un punto percentuale degli oneri di riscossione.

Leggi anche "Invio telematico delle fatture la fatturazione elettronica supera il vecchio regime"

Le ragioni di tale abrogazione sono rinvenibili nella **relazione illustrativa** dello schema di decreto che, in conformità ai principi e criteri direttivi espressi nella legge delega, ha chiarito che Equitalia Sud Spa non avrebbe la capacità di ridurre ulteriormente i propri costi rispetto a quanto già effettuato nel 2013 con l'abbattimento di un punto percentuale dell'aggio di riscossione, che

avrebbe già comportato un **mancato introito** di 50 milioni di euro nelle tasche dell'agente della riscossione.

La norma dunque sarebbe **inattuabile per mancanza di ulteriori fondi** da cui attingere per ammortizzare il costo dell'ulteriore diminuzione dell'aggio della riscossione, ma anche **superata** a causa dell'introduzione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 159 del 2015 che ha riscritto il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione. In particolare, in attuazione della **delega fiscale**, il decreto ha riformulato l'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 e ripartito gli oneri di riscossione in:

a) una quota denominata **oneri di riscossione a carico del debitore** pari:

- all'**1%** in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 46/1999
- al **3%** delle somme iscritte a ruolo riscosse in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella e
- al **6%** in caso di pagamento oltre tale termine;

b) una quota denominata **spese esecutive a carico del debitore**, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una **quota a carico del debitore**, correlata alla **notifica della cartella** di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) una **quota a carico dell'ente** che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte **non dovute** le somme affidate, nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) una **quota a carico degli enti** che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al **3%** delle somme riscosse **entro il sessantesimo giorno** dalla notifica della cartella.

Leggi anche "[Riscossione la mappa della riforma](#)"

Copyright © - Riproduzione riservata